

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Bari, il 17/12/77

Prot. n.4735/198  
MF/am

→ Al Signor Presidente del  
Consiglio Regionale

S E D E

~~CC~~ Al Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione  
Consiliare

S E D E


Oggetto: d.di 1. "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigiana-  
to Pugliese".

Si comunica alla S.V. che questa Commissione, nella sedu-  
ta odierna, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge  
in oggetto, ai sensi dell'art/19 del Regolamento interno del  
Consiglio, apportando le seguenti modifiche:

Eliminare il 2° comma dell'art. 21;  
al 4° comma dello stesso art. dopo "impegnata " aggiungere "en-  
tro il 30 giugno dell'esercizio".

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)



*del. fantasia*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

RELAZIONE

al

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

*Il Presidente*

Signor Presidente, signori consiglieri,  
la legge organica che è al nostro esame e che tende a regolamentare le "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese" risponde ad un'esigenza particolarmente sentita dalle categorie interessate, in considerazione che la normativa attualmente esistente è frammentaria e non adeguata alle necessità del settore che pur rappresenta uno dei comparti più solidi dell'economia della nostra Regione.

Basti pensare che, nonostante la grave crisi di investimenti che il paese sta attraversando, l'artigianato continua a tirare, tanto che i fondi stanziati annualmente da parte dello Stato in favore degli investimenti nel settore, tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane per i finanziamenti in conto interessi, vengono integralmente utilizzati dagli operatori della nostra Regione e per l'anno in corso hanno raggiunto la considerevole cifra di investimento di circa 35 miliardi di lire.

A queste considerazioni occorre aggiungere un'altra: il numero delle imprese artigiane è in costante ascesa sino ad aver raggiunto il numero di circa 73.000 nella nostra Regione con un aumento del 64% negli ultimi 8 anni e che nel 1977 il numero di addetti è aumentato di circa 5.000 unità facendo sentire in maniera ridotta la crisi dell'industria e dando un notevole contributo al mantenimento dei livelli occupazionali.

La Regione Puglia nel settore ha adottato due sole leggi, oltre a quella sulla bottega-scuola che non ha trovato applicazione perchè non adeguata, e sono la legge

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

n° 6 del 25/1/74, relativa alle Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia, che ha riscosso grande successo tra gli artigiani e che rappresenta un grosso contributo per lo sviluppo del settore e la legge 25/1/74 n° 7 che invece ha creato notevoli scontenti per i ritardi di applicazione non attribuibili ad alcuno, ma solo alla scarsità di fondi disponibili. D'altra parte gli stessi ritardi di applicazione della legge n° 7 sono da addebitare al fatto che da parte del Consiglio, nel momento dell'approvazione è stata sottovalutata la richiesta di incentivi che sarebbe venuta dal settore artigiano e quindi non è stata considerata nella giusta misura la vitalità dello stesso.

E' vero che il pesante contenzioso che si è venuto a creare con i ritardi è dovuto anche ad una polverizzazione di interventi, ma a questo e ad altri problemi si cerca di dare una risposta con la legge che è al nostro esame che, facendo tesoro dell'esperienza del passato, cerca di rendere l'incentivo sollecito per giungere, quale sostegno, nella fase più difficile per una impresa: quella dell'avviamento.

La legge organica che è al nostro esame si distingue in 4 titoli.

Il primo regola il "Contributo in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine, su prefinanziamenti e concessioni di garanzia regionale. Il punto più saliente per i contributi in conto interessi è l'aumento del fondo per il pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25/7/52 n° 949 e successive modificazioni

con un conferimento della Regione che permetta di elevare la somma massima ammissibile a finanziamento da £ 25.000.000 più 1/3 per scorte a £ 40.000.000 più la stessa percentuale per scorte sul nuovo ammontare.

La quota di interessi sull'eccedenza di somma da 25 a 40 milioni per la differenza di interessi tra il tasso di riferimento, fissato annualmente dal Comitato per il Credito, e la quota a carico dell'artigiano graverà sulla Regione essendo a carico dello Stato la differenza sulla prima tranche di finanziamenti in base a quanto stabilito dalla su citata legge 949. La necessità di tale aumento di importo finanziabile deriva dal costante aumento dei costi e dalla considerazione che un insediamento tecnologicamente adeguato ed in grado di essere competitivo sul mercato non può essere limitato alla somma di 25 milioni, divenuta veramente molto esigua.

Altro aspetto innovativo che si inserisce con la presente legge è quello previsto dall'art. 5 in cui si prevede la possibilità per gli operatori artigiani di usufruire di un prefinanziamento sino al 40% del finanziamento che decorrerà dal momento della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'istituto finanziatore fino alla stipula del contratto di mutuo in modo da permettere all'operatore di iniziare subito la realizzazione dello insediamento senza attendere le lungaggini burocratiche della definizione del Mutuo. Il tasso di interesse del prefinanziamento sarà pari al "prime rate" attivo applicato dagli stessi Istituti e tale tasso di interesse verrà corrisposto per il 40% da parte delle imprese artigiane

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

beneficiarie e la differenza sarà posta a carico della Regione solo dopo che la pratica di finanziamento avrà trovato accoglimento da parte del Comitato Tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane integrato o meno da rappresentanti della Regione. L'integrazione di tale Comitato con tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio è prevista per deliberare sulle pratiche in cui la Regione interviene per la quota parte di interessi e quindi per le pratiche eccedenti i 25 milioni ed è un anticipo della proposta di modifica della costituzione dei Comitati tecnici in cui si evidenzia la necessità di aumentare la rappresentatività regionale.

Ma l'aspetto più innovatore della legge che è al nostro esame è rappresentato dall'introduzione della garanzia regionale sui muti contratti dalle imprese artigiane. La normativa in vigore prevedeva l'esistenza di un fondo centrale di garanzia, ma purtroppo la difficoltà di accesso a questo fondo dava agli istituti di credito la possibilità di richiedere ulteriori garanzie reali agli artigiani, per cui si è verificato sinora che l'accesso al credito era possibile solo per coloro che avevano disponibilità di altri beni oltre a quelli oggetto del finanziamento che venivano naturalmente offerti in garanzia. Pertanto con tale sistema venivano esclusi dal credito agevolato tutti quegli artigiani che, pur avendo capacità professionali e spirito di iniziativa, non avevano disponibilità di beni reali da offrire in garanzia anche per la politica del credito attualmente in vigore in Italia. Con gli articoli 6-7-8 si è cercato di eliminare questi inconvenienti e, con la garanzia della Regione, si spera di riuscire a dare possibilità a tutti gli artigiani

*Consiglio Regionale della Puglia*

*commissione turismo, artigianato, industria,  
commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

di accedere al credito agevolato favorendo più la garanzia personale offerta dall'operatore che non la sua disponibilità immediata. Questo principio altamente innovativo permette di dare una struttura nuova al mondo artigiano al quale potranno accedere come protagonisti e non più come comprimari tutti coloro che hanno capacità professionali, dando un contributo allo sviluppo produttivo del nostro paese in generale e della Regione in particolare utilizzando tutte le migliori energie offerte dal mondo del lavoro.

La costituzione di tale fondo permetterà la concessione di una garanzia sussidiaria di beni oggetti del finanziamento ed il fondo sarà gestito da un Comitato previsto all'art. 8 che deciderà anche di concedere o meno la garanzia richiesta dall'artigiano, vagliando soprattutto la validità dell'iniziativa e la capacità imprenditoriale dell'operatore economico.

Nel titolo secondo della legge sono previste le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale ed in tali articoli si prevede la concessione di un contributo in ragione del 30% della spesa ritenuta ammissibile sino ad un massimo di contributo di £ 15.000.000 per lo acquisto di macchinari ed attrezzature; per gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti; per gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente; per le spese relative all'adozione di misure antifortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Per le spese sostenute per la realizzazione di opere murarie si è ritenuto di poter porre delle limitazioni alla concessione di contributi in considerazione che tale

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

tipo di incentivazione si era prestata per il passato a non poche operazioni speculative che avevano finito con il penalizzare gli artigiani più responsabili in quanto le scarse risorse disponibili venivano utilizzate in modo non proprio ortodosso. D'altra parte si è considerata anche l'importanza indotta dell'incentivazione nel settore edile. Per evitare ciò, si è stabilito che con la nuova legge verranno finanziate le opere murarie che sorgeranno nelle aree destinate ad insediamenti produttivi per garantirsi la destinazione degli immobili al servizio dell'attività produttiva.

Inoltre in linea con l'indirizzo politico dominante si è ritenuto di dover concedere contributi in conto capitale anche alle imprese che si dedicano all'artigianato artistico che dovessero acquistare e ristrutturare dei laboratori nel centro storico per favorire la rivitalizzazione degli stessi.

In questi due casi il contributo sarà calcolato in ragione del 40% sull'investimento. Però la commissione si è fatta carico anche della effettiva situazione esistente nella Regione ed ha constatato che solo pochi comuni sono dotati di strumenti urbanistici operativi con la delimitazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi.

Da tale constatazione deriva la necessità di non penalizzare gli artigiani per inadempimento delle Amministrazioni e quindi, pur ribadendo la volontà regionale di potenziare gli insediamenti nelle aree di sviluppo e nei centri storici per determinati settori di intervento, per il momento si è deciso di ammettere a contributo anche le altre costruzioni non ricadenti in queste zone da privilegiare con una

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

percentuale di contributo del 10% sugli investimenti. Su questa percentuale non vi è stato il totale accordo in Commissione in quanto il collega Colonna ha espresso delle riserve sulla percentuale del contributo che ha ritenuto piuttosto esigua. E' chiaro che la tendenza e la scelta politica qualificante è quella di spingere gli investimenti verso le zone artigianali all'uopo create e quello della rivitalizzazione del centro storico, le altre soluzioni sono da considerare solo temporanee e provvisorie. Tali scelte derivano anche dalla necessità di applicare le norme sugli inquinamenti e sulla localizzazione di insediamenti rumorosi fuori dai centri abitati e per contribuire a dare un organico assetto agli insediamenti produttivi.

All'art. 13 sono previste particolari condizioni che debbono essere rispettate da parte dei beneficiari dei contributi, pena la revoca degli stessi, in particolare si prevede l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni stabilite dai contratti di categoria e l'obbligo di utilizzare nell'impresa i beni ammessi a contributo.

Sia per accedere ai benefici in conto interessi per la parte eccedente l'intervento statale che per i contributi in conto capitale è prevista l'emanazione, entro 60 giorni, di un regolamento che stabilisca i settori prioritari, preferenziali o selettivi per categoria per evitare interventi a pioggia in settori non ritenuti in armonia con i piani di sviluppo regionali e con le scelte programmatiche della Regione. Tale normativa vuole evitare anche il proliferare di aziende in settori che non hanno prospettive di incremento e si vogliono inoltre favorire i settori produttivi che hanno prospettive di sviluppo e quindi di potenziamento della produttività con conseguente aumento dei livelli occupazionali.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

Infine è prevista una norma con cui si consente all'artigiano di accedere ulteriormente al credito agevolato regionale dopo 3 anni dal primo finanziamento per l'acquisto di macchine ed attrezzature e dopo 10 anni per le costruzioni considerando la necessità di adeguamento tecnologico degli impianti ed il carattere di staticità degli interventi in opere murarie.

Al titolo III sono previste provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali e che operino in almeno tre provincie della Puglia da almeno dieci anni. Tali contributi tendono a favorire la realizzazione delle finalità istituzionali come la formazione di quadri dirigenziali; la propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo; l'incremento dell'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnico-sindacale in favore della categoria oltre alla organizzazione e gestione delle mostre per le quali non vi sarà più intervento regionale.

Questo titolo è altamente innovativo e, fornendo di mutui le Associazioni ed i Patronati, si tende a rendere l'artigiano sempre più autonomo nell'associazione permettendogli di avere più servizi a costi sempre minori e soprattutto dandogli la possibilità, svolgendo una vita associativa, di capire l'importanza dell'associazionismo per la categoria che dovrebbe, tramite i consorzi di acquisto e di vendita, giungere a concretizzare in favore dell'artigiano tutte le potenzialità che il settore racchiude e che in buona parte ancora sfuggono a chi deve essere il vero beneficiario.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

Nel titolo IV vi sono le disposizioni finanziarie che prevedono un impegno di spesa annuo di 8.000 milioni, ripartiti tra i vari interventi previsti dalla presente legge con un notevole impinguamento di fondi destinati al settore a dimostrazione dell'attenzione che la Regione pone verso la categoria individuata come un settore trainante dello sviluppo economico regionale.

Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge che è al nostro esame rappresenta un salto di qualità sugli interventi che la Regione effettua per potenziare i settori produttivi ed è il frutto di una lunga serie di consultazioni che avevano un doppio obiettivo: quello di ascoltare le categorie interessate e cercare di avere dalle stesse tutte le indicazioni che ci permettano di meglio rispondere alle aspettative degli artigiani e quello di concordare con le aziende di credito alcune parti tecniche per rendere operativa ed applicabile la legge in modo da poter incidere realmente con la parte innovativa che la caratterizza, specie per la parte di accesso al credito con garanzia regionale, sulla realtà socio economica della Regione.

La Commissione con la continua e costante presenza dell'Assessore competente ha compiuto un certosino lavoro di ricucitura di tutte le necessità emergenti di adeguamento della legge alle effettive esigenze del mondo artigiano dando luogo a questa legge che è stata sofferta in tre mesi di lunghe discussioni e che ci auguriamo oggi possa iniziare a produrre gli effetti sperati.

Tanto impegno dell'Assessore e della Commissione che ringrazio per la passione con cui si è impegnata nell'esame in sede referente, merita il premio della rispon-

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*commissione turismo, artigianato, industria,*  
*commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione*

*Il Presidente*

za della legge alle esigenze della collettività in quanto questo settore viene individuato come uno dei più idonei a dare una risposta alla sempre crescente richiesta di lavoro che proviene, sempre più pressante, specie da parte dei giovani.

I presupposti crediamo di averli creati con la legge, ora ci aspettiamo che i frutti possano venire dall'impegno di tutti e soprattutto dal modo in cui la legge stessa verrà applicata specie sulla individuazione dei settori di intervento. Sarà questa l'ulteriore scelta che dovrà qualificare l'intervento pubblico nel settore produttivo forse più meritevole di attenzione nella situazione economica attuale della nostra regione.

D I S E G N O   D I   L E G G E

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE"

TITOLO I

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine, su prefinanziamenti e concessione di garanzia regionale.

Art. 1

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n°860, e destinati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.

Art.2

Il Consiglio Regionale, relativamente alla quota di contributo di competenza della Regione, con regolamento, determinerà criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle finalità di sviluppo e delle linee di programmazione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con le stesse modalità e condizioni stabilite dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane.

Art. 3

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese Artigiane e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il Credito alle imprese Artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Purtavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

Art. 4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo, è presentata alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalità previste dalla legge 25 Luglio 1952, n° 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo formalmente regolare dovrà essere esaminata al massimo entro 45 giorni dalla data di ricezione da parte del Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, all'uopo integrato da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno.

I rapporti fra Regione e Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art.5

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro 60gg. dalla pubblicazione della presente legge con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e/o con altri Istituti di credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno accordare in ordine alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 1 già deliberate, ma non eseguite, anche se non assistite da contributo regionale in conto interessi.

Gli Istituti di Credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane ai benefici di legge, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e al tasso annuo di interesse pari al "prime rate" attivo applicato dagli stessi Istituti.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli istituti ed aziende di credito senza la preventiva ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interesse a carico delle Imprese Artigiane beneficiarie sarà pari al 40% del predetto tasso; la differenza è posta a carico della Regione.

Le competenze agli Istituti di Credito, per la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate entro tre mesi dalla presentazione della dovuta documentazione.

Art. 6

E' istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n° 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

La predetta garanzia è di natura sussidiaria e si esplica sull'intero ammontare della perdita in linea capitale, che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle legge nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli istituti ed aziende di credito interessati, potrà essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30 per cento della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.

Art. 7

Le dotazioni finanziarie del "Fondo regionale di garanzia" sono costituite:

- a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sullo importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;
- b) da un contributo della Regione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;
- c) da eventuali contributi dello Stato, istituti ed aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane pugliesi;
- d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.

Art.8

Il Fondo regionale di garanzia é amministrato da un Comitato così composto:

- a) dall'Assessore Regionale all'Artigianato, che assume la funzione di presidente;
- b) dall'Assessore Regionale al bilancio o un suo funzionario delegato;
- c) da tre consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di vicepresidente, componenti la Commissione Consiliare competente, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;
- d) dal direttore regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane;
- e) da quattro esperti designati dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionali, operanti in Puglia da oltre 10 anni ed in almeno tre province;
- f) dal Presidente della Commissione Regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale all'artigianato.

Detto Comitato, anche in difetto di qualche designazione, é nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

- a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art.35 della legge 25 luglio 1952, n.949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.2 della presente legge e al Regolamento di attuazione;

b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione, e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli istituti ed aziende di credito.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta sul valore aggiunto.

TITOLO II

Concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane

Art. 9

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1965, n° 860, contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dello ambiente;
- e) l'adozione di misure antifortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 10

Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo sono stabilite nel regolamento, su proposta dell'Assessore al ramo, sentita la Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 11

I contributi di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

- 10% per le opere di cui al punto a). Tale contributo sarà elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attività di artigianato artistico purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 40% per gli investimenti di cui ai punti b)c)d)e).

L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà, comunque, superare l'importo di £ 15.000.000 ed è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e con i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il Credito alle imprese Artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n° 949 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano riduzione alcuna.

Non sono invece compatibili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al 1° comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni Provinciali per l'artigianato, che dopo l'istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formulerà le proposte relative all'Assessorato competente, il quale dovrà, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l'impegno di spesa relativo.

Art. 12

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall'art. 9, possono presentare ulteriore domanda per un successivo contributo alle seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno 3 anni per i macchinari e le attrezzature e 10 anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in applicazione della legge regionale 25.1.1974 n° 7;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condizioni:

- a) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 9 della presente legge non possono essere alienati per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo accolta, salvo l'autorizzazione dell'Assessore Competente e previo parere della Commissione provinciale per l'Artigianato, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
- b) nel caso che l'artigiano beneficiario del contributo in conto capitale, si cancelli dall'Albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidità permanente del beneficiario.

Art.13

L'impresa beneficiaria del contributo in conto capitale, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'Assessore competente.

TITOLO III

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani.

Art. 14

La Giunta Regionale è autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno dieci anni.

Art. 15

Le sovvenzioni di cui all'art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.

Art. 16

La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall'art. 14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al citato art. 14 nel modo seguente:

a) per il 40% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

b) per il 60% rimanente alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell'Artigianato presso le Camere di Commercio.

Art. 17

I contributi di cui all'art. 14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.

Le domande dovranno essere corredate del rendiconto relativo all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1978 la domanda per l'erogazione del contributo di cui al 1° comma del presente articolo sarà corredata da un preventivo dell'attività da svolgere.

Art. 18

Il Regolamento di attuazione della presente legge dovrà essere improrogabilmente emanato entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19

Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) - Cap. con la denominazione - "Contributi in conto interessi" - di cui all'art. 1

L. 2.200.000.000

b) - Cap. con la denominazione - "Contributi in conto interessi per prefinanziamenti" - di cui all'art. 5

L. 500.000.000

c) - Cap. con la denominazione - "Fondo di garanzia regionale" - di cui all'art. 7

L. 1.200.000.000

d) - Cap. con la denominazione - "Contributi in conto capitale" - di cui all'art. 9

L. 4.000.000.000

e) - Cap. con la denominazione - "Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane di cui all'art. 14

L. 300.000.000

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982, faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n° 335.

La spesa autorizzata ai sensi della presente legge e non impegnata entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo a norma dell'art. 20, u.c. L. 19.5.1976, n° 335.

*La verifica  
in dimissioni al  
Comitato  
18/1/78*

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 20

La legge regionale 25 gennaio 1974, n° 7 è  
abrogata.